



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 972 DEL 20/11/2025

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART.146 D.LGS. 42/2004 E ART. 3-11 DPR 31/2017 - (EL. 09/2025) INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL LOCALE TECNICO LOCALIZZAZIONE: FOGLIO 45, PARTICELLA 319 - RETTIFICA E SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE N.949 DEL 17/11/2025



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART.146 D.LGS. 42/2004 E ART. 3-11 DPR 31/2017 - (EL. 09/2025) INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL LOCALE TECNICO LOCALIZZAZIONE: FOGLIO 45, PARTICELLA 319 - RETTIFICA E SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE N.949 DEL 17/11/2025

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l’anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visti:

- il Decreto del Sindaco n.57 del 30.06.2025 con il quale sono state conferite all’Arch. Andrea Cucchiaroni le funzioni dirigenziali per il Dipartimento Governo del Territorio e per il Dipartimento Sviluppo Economico della Città;
- la determinazione dirigenziale n. 1922 del 21.11.2017 con la quale è stato individuato il dipendente geom. Angelo Gloria quale Responsabile del Procedimento in ambito paesaggistico;

Premesso che il Comune di Monterotondo è inserito nell’elenco dei comuni in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica dal 1° gennaio 2010 - art. 146 e 159 del D. Lgs n. 42/2004, di cui alla determinazione n. B6832 del 28.12.2009 della Regione Lazio e successiva D.G.R. n. G16213 del 12.12.2018 di aggiornamento dei requisiti;

Visti:

- la legge regionale 19 dicembre 1995 n. 59 e s.m.i. “Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale”;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ed in particolare l’art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui all’articolo 134;
- la legge regionale 22 giugno 2012 n. 8 e s.m.i “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio” ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”;
- La Deliberazione di Consiglio Regionale n. 5 del 21 Aprile 2021 di approvazione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e successiva pubblicazione sul B.U.R.L. n. 56 del 10/06/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale del 26 luglio 2012 n. 44 con la quale l’Amministrazione Comunale procede al recepimento della L.R. n. 8/2012, disponendo la revoca del tecnico esterno esperto in materia paesaggistico ambientale di cui all’art. 1 comma 6bis della L.R. n. 59/1995 e fornendo gli indirizzi relativi alla istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio;
- la Determinazione del Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio del 21 agosto 2012 n. 1636, inerente la disciplina relativa all’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 8/2012;
- l’istanza presentata ai sensi dell’art. 146 comma 2 del D. Lgs. n. 42/2004 dai sig.ri C.C. e L.L., in qualità di comproprietari, acquisita al protocollo comunale in data 23/07/2025 n.42818, intesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per il progetto di “*intervento di rifacimento della copertura del locale tecnico*”, località Centro, sul suolo distinto al catasto del Comune di Monterotondo, foglio 45 particella 319, Sub. 504, in area sottoposta a vincolo “*insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto*”, individuata ai sensi dell’art. 134, co.1, lett. c) del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii. e disciplinata dall’art. 44 delle Norme Tecniche Attuative;

Considerato:

- che l’intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 11 delle norme del P.T.P.R.;
- che l’istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.R. 31/17 e della L.R. n. 8/2012;
- che per l’intervento è stato utilizzato il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in quanto lo stesso rientra nell’allegato B del D.P.R. n.31/2017;
- che il Comune di Monterotondo, ai sensi dell’art. 146 comma 7 del D. Lgs. n. 42/2004, ha valutato la conformità e la compatibilità dell’intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa con proposta di accoglimento dell’istanza alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, con protocollo n. 59171 del 17/10/2025, dando comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento;

Atteso:

- che sono trascorsi 20 giorni dalla data di ricezione senza che sia intervenuto il parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

- che ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017 decorsi 20 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, il Comune prescinde dal parere e provvedere direttamente sulla domanda di autorizzazione;

Rilevato che le opere per le quali si chiede l'autorizzazione sono risultate conformi alla normativa di tutela paesaggistica e compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dai vincoli presenti nella zona, coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica e non in contrasto con l'art. 44 delle norme del P.T.P.R. approvato, in quanto conformi e compatibili con la disciplina contenuta nella norma;

Ravvisata inoltre la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e nell'albo pretorio dell'ente ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.R. n. 8/2012;

Visto lo Statuto dell'ente;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE, A RETTIFICA E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N.949 DEL 17/11/2025, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 3-11 del D.P.R. n.31/2017, l'esecuzione delle opere relative all' *"intervento di rifacimento della copertura del locale tecnico"*, da realizzarsi in località Centro – istanza a firma dei sig.ri C.C. e L.L., in qualità di comproprietari, acquisita al protocollo comunale in data 23/07/2025 con n. 42818.

di disporre quanto segue:

1. l'esecuzione delle opere deve avvenire così come le stesse sono rappresentate negli elaborati progettuali allegati e vistati;
2. la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;
3. restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D. Lgs. n. 42/2004;
4. il Servizio Edilizia Privata, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, accernerà la conformità urbanistico-edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura;
5. il Servizio Pianificazione Urbanistica verificherà, nel caso di presenza di gravami di usi civici o diritti collettivi sull'area interessata dall'intervento, l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituto;
6. la presente determinazione è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e nell'albo pretorio dell'ente ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.R. n. 8/2012; del suo rilascio è data comunicazione ai competenti uffici della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D. Lgs. n. 42/2004;
7. la presente autorizzazione paesaggistica è inserita nell'elenco con il n. 09/2025, istituito ai sensi dell'art. 146 comma 13 del D. Lgs. n. 42/2004;
8. sull'allegata copia del progetto è fatta annotazione degli estremi della presente determinazione;
9. la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D. Lgs. n. 42/2004, è immediatamente efficace ed ha validità per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione e qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi;
10. avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

11. l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Dipartimento governo del territorio - Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambiente, con sede presso il Palazzo Comunale sito in Piazza A. Frammartino n.4, 00015 Monterotondo (RM), nella persona del arch. Andrea Cucchiaroni, Responsabile del Procedimento Paesaggistico geom. Angelo Gloria, ai sensi della L. n. 241/90.

**Il Responsabile del
Procedimento Paesaggistico**
geom. Angelo Gloria

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1218 del 19/11/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

**IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 20/11/2025